Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

Ordinanza 17/2020
Del 18.05.2020

IL SINDACO

Richiamata la nota del 4 marzo 2020 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con cui sono state fornite indicazioni sulle misure operative da adottare per strutturare la catena di comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19;

Richiamato il DPCM del 08/03/2020, Regione Lombardia ritiene necessario stabilire un modello operativo condiviso tra il sistema regionale di Protezione Civile, il Sistema Sanitario, le Amministrazioni Locali (Province e Comuni) ed il Volontariato organizzato di protezione civile.

Richiamato il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 12/03/2020 di attivazione dell'unità di crisi locale (U.C.L.) per le emergenze e situazioni di protezione civile in ambito comunale.

Visto l'art. 50 comma 2° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 ed i relativi provvedimenti ivi richiamati;

Preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria e ritenuto necessario e doveroso confermare le misure di contenimento adottate;

Vista l'ordinanza del ministro della salute in data 20 marzo 2020 con la quale emana ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio comunale, ed in particolare all'articolo 1 commi 1 e 2.

Visto il D.P.C.M. del 01/04/2020 con il quale emana ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio comunale, ed in particolare all'articolo 1.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicazione nella Gazzetta ufficiale in data 11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza Regionale n° 528 del 11/04/2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Vista l'ordinanza regionale n° 537 del 30.04.2020 avente ad oggetto "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

ORDINA

1. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

3. L'obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;

4. L'apertura del mercato all'aperto del martedì, alle seguenti condizioni:

   - Individuazione dell'area ben definita con transenne e nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area del mercato;
   - Il distanziamento tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori;
   - La rilevazione da parte di personale addetto, della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali, prima del loro accesso all'area del mercato, con l'inibizione all'accesso delle persone la cui temperatura corporea sia uguale o superiore a 37.5° C, e l'invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
   - Rispettare sia all'interno dell'area del mercato, sia per i clienti inattesa di accedere all'area la distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti;
   - L'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali del mercato di mascherine a copertura del naso e della bocca nonché di guanti;
   - L'obbligo per gli esercenti di fornire ai propri clienti soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;

- La presenza di non più di due operatori per ogni singolo posteggio;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

5. La chiusura del Centro Diurno per Disabili "Il Faro" con sede a Cogliate in via De Gasperi, 30;

6. La chiusura dei parchi pubblici comunali;

7. Che l'accesso presso gli uffici pubblici avvenga esclusivamente previo appuntamento telefonico, fissato con gli addetti agli uffici interessati;

AVVERTE CHE

Che fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa fissata in €. 300,00.

Di trasmettere il seguente provvedimento a:
Presidenza Regione Lombardia;
Prefettura di Monza e Brianza;
Comando dei Carabinieri;
Guardia di Finanza;
Comando di Polizia di Stato;
Comando di Polizia Locale;
Asst di Monza;
Ats di Monza;

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino al 25 maggio 2020 e comunque fino ad adozione di nuovo eventuale provvedimento sindacale;
- Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, e dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020;
- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 12 del 04 aprile 2020, che annullava e sostituiva l'ordinanza n. 8 10.03.2020, l'ordinanza n. 9 del 12.03.2020, l'ordinanza n. 10 del 21.03.2020 e l'ordinanza n. 13 del 14.04.2020

- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Cogliate, 18/05/2020

Il Sindaco
Andrea Basilico

N.B. atto conforme all'originale agli atti Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

Via C. Minoretti n° 19 – 20815 Cogliate – MB
p.i. 00717740963
tel. 02 96666601 – fax. 02 96460765
comune.cogliate@legalmail.it - ediliziaprivata@comune.cogliate.mb.it